

**Osservazioni di ENI S.p.A. al Documento per la consultazione n.  
41/2023/R/GAS**

**OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6096 E  
6098 DEL 18 LUGLIO 2022 IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE  
DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI GAS NATURALE  
*Orientamenti dell'Autorità in relazione a misure di economicità del  
sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di  
gas naturale***

San Donato Milanese, 13 marzo 2023

Il presente documento contiene le osservazioni di Eni S.p.A. al Documento per la consultazione n. 41/2023/R/GAS "OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6096 E 6098 DEL 18 LUGLIO 2022 IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI GAS NATURALE" - Orientamenti dell'Autorità in relazione a misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale.

*1. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione della specifica misura di economicità per soggetti con maggiore consumo di gas naturale.*

Si ritiene condivisibile riconoscere la misura di economicità a favore dei soggetti direttamente allacciati alla rete di trasporto che consumano più di 10 Mm3/anno.

*S 2. Osservazioni in merito all'articolazione dei corrispettivi della misura di agevolazione e alle relative modalità applicative, con particolare riferimento ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto.*

Si rimanda alle osservazioni relative al successivo punto S4.

*S 4. Osservazioni in merito alle modalità applicative a regime della specifica misura di economicità proposta*

Si richiede di semplificare ulteriormente, rispetto a quanto prospettato nel DCO, il processo volto al riconoscimento dell'economicità della tariffa di trasporto a favore dei clienti con consumi superiori a 10 Mm3/anno in corrispondenza dei PdR direttamente allacciati. In particolare, tenuto conto che:

- il corrispettivo CRVEN+, di segno positivo, verrebbe applicato esclusivamente ai soggetti non beneficiari della misura, con riferimento ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto, nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, inferiori ai 10 milioni di Smc/anno;
- il corrispettivo CVREN- verrebbe riconosciuto per i punti di riconsegna che superano la soglia di consumo di 10 milioni di Smc/anno, e applicato ai consumi di gas naturale superiori a tale soglia;

ne consegue che i PdR beneficiari della misura saranno individuati solo in corso di ciascun anno al superamento della soglia di prelievo di 10 Mm3. Di conseguenza, anche per evitare conguagli difficilmente gestibili dal venditore che in corso d'anno potrebbe subentrare (o subire un subentro) nella fornitura, si propone di prevedere che:

1. il venditore fatturi a tutti i clienti (ai PdR diretti e ai city gate), indistintamente, la componente di segno positivo CVREN+;
2. al superamento della soglia di prelievo di 10 Mm3 il cliente possa richiedere direttamente alla CSEA il conguaglio del CVREN+ versato sui primi 10 Mm3 di consumo e il corrispettivo CVREN- applicato alle quantità prelevate eccedenti tale soglia.

La soluzione sopra prospettata avrebbe il pregio di minimizzare gli oneri operativo/gestionali in capo agli operatori della filiera (shipper e società di trasporto), garantendone la neutralità finanziaria, e presenterebbe peraltro molte analogie con quella adottata dall'Arera con la delibera 541/2022/R/GAS ("Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021) e prima ancora con la delibera 96/2020/R/eel.

*S 5. Osservazioni in merito alle modalità di conguaglio degli anni pregressi della specifica misura di economicità proposta*

Non si ritiene corretta l'applicazione retroattiva del corrispettivo CRVEN- a favore dei soli operatori che hanno impugnato la regolazione tariffaria. Per evitare discriminazioni tra operatori alto consumatori si suggerisce di estendere la soluzione prospettata a tutti i clienti che ne facciano richiesta a parità di condizioni. Anche in questo caso si chiede di esplicitare che il conguaglio a favore del cliente venga operato direttamente da CSEA, in modo da evitare ingiustificati coinvolgimenti del venditore.